



ALCUNI SPUNTI SULLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE DEL CREDITO ALLO STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

DI ANDREA BEGGIATO

DOTTORE COMMERCIALISTA IN VICENZA – COMMISSIONE FORMAZIONE UGDCEC VICENZA

1. PREMESSA

L'art. 52 della Legge Fallimentare sancisce il principio secondo cui il fallimento apre il concorso dei creditori; ne consegue che i creditori, anche se assistiti da diritti di prelazione, devono essere necessariamente oggetto di accertamento da parte degli organi della procedura (dapprima del curatore, in sede di formazione del progetto di stato passivo e, successivamente, del giudice delegato, in sede di udienza di stato passivo).

Tale principio, detto della esclusività dell'accertamento del passivo, è contenuto nel secondo comma dell'art. 52 L.F., il quale prevede che *“Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V¹, salvo diverse disposizioni della legge”*.

L'accertamento del passivo mira, dunque, ad individuare

ARTICOLO VISIBILE AGLI ASSOCIATI ALL'UNIONE

¹ Capo V: *“Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi”*.